



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Supplemento 2 alla Circolare sull'indennità di assistenza (CIAss)

Valido dal 1° luglio 2022

318.716 2 i CIAss

06.22

Premessa al supplemento 2, valido dal 1° luglio 2022

Il 26 settembre 2021 il Popolo svizzero ha approvato il progetto «Matrimonio per tutti», che prevede l'apertura del matrimonio alle persone dello stesso sesso e disciplina in questo contesto anche la genitorialità della moglie che è considerata l'altro genitore ai sensi dell'articolo 255a capoverso 1 del Codice civile.

In questo contesto si è inoltre proceduto ad alcuni adeguamenti di natura linguistica.

Infine, il N. 1110.2 è stato precisato e completato con esempi di calcolo relativi alla determinazione dei giorni di congedo.

L'aggiunta 7/22 evidenzia i numeri marginali modificati.

- 1037 Hanno diritto all'indennità i genitori che:
7/22 – interrompono l'attività lucrativa per assistere il figlio con gravi problemi di salute; e
– al momento dell'interruzione dell'attività lucrativa sono salariati ai sensi dell'[articolo 10 LPGA](#), sono indipendenti ai sensi dell'[articolo 12 LPGA](#) o collaborano nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.
- 1046 Per avere diritto all'indennità non è richiesta un'età minima.
7/22 Hanno quindi diritto all'indennità anche i genitori minorenni (p. es. apprendisti), purché adempiano tutte le condizioni di diritto.
- 1110.2 Il numero di giorni di congedo va determinato in funzione
7/22 dei giorni di lavoro usuali per settimana rispetto a quelli previsti in caso di attività a tempo pieno. Il giorno di congedo fruito va nuovamente moltiplicato per lo stesso fattore per ottenere il numero di giorni per i quali si ha diritto all'indennità, ovvero il numero delle indennità giornaliere.

Esempio: persona salariata con un grado d'occupazione dell'80 per cento su 4 giorni di lavoro

Con un grado d'occupazione dell'80 per cento, lavorando 4 giorni su 5, il rapporto è di 1,25 (5 / 4 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 56 giorni di congedo (70 giorni / 1,25).

In caso di fruizione di 4 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (4 giorni di congedo x 1,25), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).

Esempio: persona salariata con un grado d'occupazione dell'80 per cento su 5 giorni di lavoro

Con un grado d'occupazione dell'80 per cento, lavorando 5 giorni su 5, il rapporto è di 1 (5 / 5 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 70 giorni di congedo (70 giorni / 1).

In caso di fruizione di 5 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (5 giorni di congedo x 1), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).

Esempio: persona salariata con un grado d'occupazione del 20 per cento su 2 giorni di lavoro

Con un grado d'occupazione del 20 per cento, lavorando 2 giorni su 5, il rapporto è di 2,5 (5 / 2 giorni di lavoro). La persona salariata ha dunque diritto a 28 giorni di congedo (70 giorni / 2,5).

In caso di fruizione di 2 giorni di congedo, ha diritto a 5 indennità giornaliere (2 giorni di congedo x 2,5), cui si aggiungono 2 indennità giornaliere supplementari (ogni 5 indennità giornaliere).